SALDI INVERNALI AI BLOCCHI DI PARTENZA, POCO PIU' DI 400 EURO LA SPESA MEDIA PER FAMIGLIA

Di seguito, il calendario completo dei saldi invernali.

ABRUZZO	6 gennaio – 6 marzo	L'Aquila
BASILICATA	2 gennaio – 2 marzo	Potenza
CALABRIA	2 gennaio – 28 febbraio	Catanzaro
CAMPANIA	2 gennaio – 31 marzo	Napoli
EMILIA ROMAGNA	6 gennaio – 6 marzo	Bologna
FRIULI VENEZIA GIULIA	3 gennaio – 31 marzo	Trieste
LAZIO	6 gennaio – 16 febbraio	Roma
LIGURIA	6 gennaio – 19 febbraio	Genova
LOMBARDIA	6 gennaio per 60 gg	Milano
MARCHE	6 gennaio – 1 marzo	Ancona
MOLISE	2 gennaio – 28 febbraio	Campobasso
PIEMONTE*	1 gennaio – 31 marzo	Torino 6 gennaio–3 marzo
PUGLIA	6 gennaio – 28 febbraio	Bari
SARDEGNA	8 gennaio – 8 marzo	Cagliari
SICILIA	2 gennaio – 15 marzo	Palermo
TOSCANA	6 gennaio – 6 marzo	Firenze
UMBRIA	6 gennaio per 60 gg	Perugia
VALLE D'AOSTA	Periodo tra 10 gennaio – 31 marzo per max 60 gg	Aosta
VENETO	6 gennaio – 28 febbraio	Venezia
BOLZANO (PROVINCIA)**	8 gennaio – 19 febbraio	Bolzano
TRENTO (PROVINCIA)	I commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi nella durata di 60gg	Trento

* Nell'ambito del periodo fissato dalla Legge regionale 27/2004, i Comuni possono stabilire un periodo massimo di durata dei saldi di otto settimane.
** Ad eccezione di: Tires, Castelrotto, Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena del Distretto di Bolzano e di: Sesto, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara del Distretto di Val Pusteria (periodo 5 febbraio-19 marzo). Per quanto riguarda la Val Venosta: Stelvio, Solda,Trafori, Goma Goi, Maso Corto (periodo 21 marzo-29 aprile).

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo Confcommercio ricorda alcuni principi di base:

1. **Cambi**: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (artt. 128 e ss. del Codice del Consumo d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

2. **Prova dei capi**: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante.

3. **Pagamenti**: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione.

4. **Prodotti in vendita**: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Salve specifiche disposizioni regionali, è possibile porre in vendita capi non appartenenti alla stagione in corso.

5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.